

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Giancarlo Davide Colangelo ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- prof. avv. Andrea Barengi ..... membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

seduta del 12.02.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con atto del 18.10.2012, facendo seguito al precedente reclamo del 12.07.2012 non riscontrato dall'intermediario, il ricorrente si duole del comportamento di quest'ultimo riguardo il rifiuto di attivare la copertura assicurativa associata a tre distinti rapporti di finanziamento stipulati dal ricorrente stesso con la garanzia del coniuge poi deceduto, in dipendenza appunto del decesso della moglie, la quale, argomenta il ricorrente, aveva parimenti sottoscritto il contratto nella parte relativa alla copertura assicurativa. Chiede quindi di accertare innanzitutto il carattere di surrogazione dei successivi finanziamenti, poi l'operatività della copertura assicurativa ad essi associati, infine la restituzione degli «eventuali costi» sostenuti per l'estinzione dei successivi finanziamenti e per la costituzione dei nuovi rapporti.

L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, ha precisato che dei tre finanziamenti, il primo non era assistito da alcuna garanzia assicurativa, come dimostrato dal mancato versamento di alcun premio e che in sede di estinzione nessun costo sarebbe stato addebitato, come risultante dalla relativa specifica, mentre il secondo si sarebbe estinto anteriormente (il 19.01.2010) al decesso del coniuge (intervenuto il 28.01.2010), e per

quanto concerne il terzo rapporto si tratterebbe di una richiesta infondata perché riferita al decesso del garante e non del ricorrente che, come beneficiario del finanziamento, era il solo soggetto assicurato.

## DIRITTO

È agevole verificare dalla documentazione in atti che la copertura assicurativa associata al solo finanziamento in essere al momento del decesso del coniuge del ricorrente indicava come beneficiario esclusivamente quest'ultimo e non anche il coniuge, la cui sottoscrizione, comunque effettuata sempre a titolo di garanzia, nello spazio del modulo contrattuale riferito alla copertura assicurativa, non si traduce nell'assunzione, da parte sua, della qualifica di beneficiario dell'assicurazione stessa. Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso, che appare comunque infondato, deve essere dichiarato irricevibile (v. in proposito Collegio Napoli, decisioni n. 165/2012 e n. 1274/2012; Collegio Milano, decisione n. 1117/2011).

Circa i precedenti finanziamenti appare *per tabulas* fondata l'eccezione dell'intermediario che nel primo caso non sussisteva alcuna copertura assicurativa e che nel secondo caso l'estinzione sarebbe intervenuta anteriormente al decesso del coniuge.

La domanda, peraltro, prima che infondata, appare estranea alla competenza di questo Collegio, trattandosi di questione precipuamente assicurativa, attinente l'interpretazione e l'applicazione delle relative disposizioni contrattuali, la cui cognizione esula appunto dalla competenza dell'Arbitro.

Anche la domanda relativa agli «eventuali costi» che il ricorrente lamenta di aver sostenuto nell'estinzione dei successivi finanziamenti e nell'accensione dei nuovi appare immeritevole di considerazione, e ciò già in relazione al manifesto difetto di allegazione e di motivazione che la caratterizza. Peraltro, a fini di completezza espositiva, devono richiamarsi le eccezioni formulate in proposito dall'intermediario, che ha osservato per un verso che nessuna spesa viene addebitata in caso di estinzione, mentre, con riferimento all'accensione dei nuovi rapporti, ha prodotto due lettere di autorizzazione sottoscritte dal ricorrente, nelle quali il ricorrente stesso aderisce esplicitamente alle condizioni del nuovo finanziamento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI